

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 92 Commissario giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
-Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 92 Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli **125**, 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.

La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni

-----Aggiornamento

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Documenti collegati:

[Concordato preventivo - organi – Cass. n. 6806/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Determinazione del compenso del commissario giudiziale - Liquidazione cumulativa insieme con il liquidatore giudiziale - Esclusione - Specifica enunciazione dei criteri di

[Concordato preventivo - organi – Cass. n. 4713/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie. Nell'ambito delle procedure concorsuali, il

[concordato preventivo - commissario giudiziale - Cass. n. 26894/2020 \(2\)](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Motivazione - Necessità - Contenuto - Motivazione implicita - Ammissibilità - Limiti. In tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo,

[Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Cass. n. 26894/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Necessità - Conseguenze - Liquidazione onnicomprensiva - Legittimità - Esclusione. Il decreto di liquidazione del compenso spettante al

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 \(Commissario giudiziale\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 92 Commissario giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1448 del 19/01/2018 \(Rv. 646874 - 01\)](#)

Società partecipata dalla pubblica amministrazione - Compenso del commissario ex art. 165 l. fall. – Operatività dei vincoli di finanza pubblica – Esclusione. Nella determinazione del compenso del commissario giudiziale nominato nell'ambito di un concordato preventivo di una società partecipata

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello